

ESIGENZE PERSONALI E GRAVI MOTIVI

Considerata la nuova disciplina del riposo compensativo entrata in vigore sperimentalmente dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 (permanenza del limite di cumulo di 50 ore [come in passato] ma con un tetto massimo di utilizzo di 85 ore all'anno fruibili entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui non più di 7 giornate intere in misura comunque non inferiore alle chiusure obbligatorie) **richiamiamo l'attenzione su alcuni istituti che spesso non vengono utilizzati debitamente dai colleghi.**

Nella procedura **Start Web** potete trovare queste tre voci:

a) Esigenze personali	36.00 ore	da Contratto Nazionale art. 34 SONO ORE DA RECUPERARE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON SIA IN CREDITO ORARIO	da non certificare
b) Esigenze personali documentate per salute	18.00 ore	da Contratto Nazionale art. 34 SONO ORE DA RECUPERARE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON SIA IN CREDITO ORARIO	da documentare
c) Gravi motivi	18.00 ore	da Contratto Nazionale art. 30 comma 2: E' UN PERMESSO RETRIBUITO	possibile anche autocertificazione

Queste 36 (a) + 18 (b) + 18 (c) ore all'anno sono aggiuntive alle 85 ore di riposo compensativo fruibili.

Chiariamo inoltre che la flessibilità oraria non viene conteggiata nel tetto delle 85 ore.

In sostanza, quando vedete nel cartellino del Start Web la barra **rossa** allora **se giustificate l'assenza con RIPOSO COMPENSATIVO queste vengono scalate dalle 85 ore** (ad esempio per un lavoratore con orario standard, se entro dopo le 9:00 o esco prima delle 16:00), quando vedete la barra **gialla** il non completamento dell'orario ordinario giornaliero rientra nel dare/avere della FLESSIBILITA' e **NON E' NECESSARIO UTILIZZARE IL RIPOSO COMPENSATIVO ORARIO** (ad esempio se entro alle 9:00 ed esco alle 16:00 lavorando 6 ore e 15 minuti, l'ora mancante la svolgero' entro il mese successivo).

La RSU ribadisce che l'Amministrazione deve al più presto predisporre un contatore su Start Web per rendere chiaro al lavoratore il conteggio delle 85 ore fruite, come concordato al tavolo sindacale.

Di seguito i relativi articoli del Contratto Nazionale.

ART. 34 – PERMESSI BREVI (Art. 33 CCNL 9.8.2000)

1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute. L'effettuazione di visite specialistiche o di analisi cliniche può essere documentata anche dalla ricevuta fiscale.

2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI (Art. 30 CCNL 9.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.05))

1. La comunicazione del dipendente sulla base di apposita documentazione, dà diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto l'anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
- documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre l'anno.

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concesse, nell'anno, 18 ore di permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione (n.d.r. - cioè esclusi ad esempio Fondo Comune d'Ateneo e indennità di luglio).

6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza ai diversamente abili. I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall'articolo 35, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attività di protezione civile, le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.